

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4358

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARCO DI MAIO, FREGOLENT, IORI, FAMIGLIETTI, PARRINI, DONATI, FANUCCI, GALPERTI**

Disciplina dell'attività di recupero di crediti

*Presentata il 10 marzo 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI! – Sull'attuale contesto economico e sociale italiano gravano ancora gli effetti della crisi economica finanziaria, che hanno portato all'incremento dei livelli di disoccupazione, alla contrazione dei mercati, alle difficoltà di accesso al credito, nonché al peggioramento delle insolvenze e del contenzioso quali causa primaria del dissesto irreversibile di molte aziende, dovuto anche alla scarsa sensibilità del rispetto dei termini di pagamento.

Un'anomalia ampiamente diffusa su tutto il territorio nazionale, anche se con alcune differenziazioni di ordine geografico e settoriale, e rispetto alla quale la pubblica amministrazione centrale e periferica non ha un comportamento esemplare tant'è che si registrano ritardi di pagamento elevatissimi, nell'ordine stimato di 60/70 miliardi di euro di debiti ancora insoluti. La Costi-

tuzione recita, all'articolo 47, che « La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito »

Esiste pertanto la necessità di coordinare e di controllare l'esercizio del credito poiché, quando questo principio viene disatteso, le conseguenze si ripercuotono sull'intera economia; ad esempio: le aziende che non vedono onorati i propri crediti si trovano impossibilitate a pagare gli stipendi ai propri dipendenti, a licenziarli ovvero a ritardare i pagamenti (quando non ad ometterli del tutto) ai propri fornitori. Una spirale perversa che porta sempre più spesso le aziende a chiudere i battenti. Per salvaguardare l'equilibrio dell'intero sistema è indispensabile che il legislatore inneschi un processo virtuoso che preveda una maggiore attenzione ai problemi e alla disciplina degli operatori del

settore addetto alla tutela in via extra giudiziale dei diritti di credito, al fine di ottenere un maggior rispetto degli impegni economico-contrattuali da parte di tutti i cittadini e le imprese.

Il comparto dei servizi per la tutela del credito per conto di terzi è una realtà imprenditoriale che ha avuto in Italia una forte crescita negli ultimi anni.

Al fine di meglio rappresentare le dimensioni del settore in questione, si cita un recente studio svolto dall'associazione di categoria nel 2014 sui volumi gestiti dalle proprie imprese, ove si rileva quanto segue:

40 milioni di pratiche lavorate annualmente;

56 miliardi di euro circa il valore dei crediti affidati al recupero in via stragiudiziale.

A fronte delle prime due rilevazioni si registra un recuperato pari a 10 miliardi di euro, ripristinando il corretto rapporto sinallagmatico nei contratti a prestazioni periodiche e continuative. Le prassi operative che portano a questo tipo di risultati sono disciplinate da un rigido codice deontologico e dal codice di condotta elaborati dall'associazione di categoria, anche in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.

La definizione « servizi per la tutela del credito » racchiude in sé l'attività di recupero di crediti per conto di terzi e le attività e servizi connessi e strumentali, svolti dalle aziende del settore, che tuttora sono ricondotte alla disciplina prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, di seguito « TULPS », per le agenzie di affari. Alla luce del ruolo sempre più importante delle imprese che erogano tali servizi, occorre un intervento normativo per dare organicità alle disposizioni che si sono susseguite nel tempo e per conferire univocità agli *standard* organizzativi e professionali, nonché ai percorsi formativi per gli operatori del settore. L'introduzione di requisiti minimi e di *standard* ferrei di professionalità potrebbe infatti tutelare gli operatori che, conformemente all'articolo 115 del TULPS, ottengono oggi le autorizzazioni per ope-

rare in maniera controllata sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.

I soggetti economici che affidano i propri crediti insoluti alla gestione extragiudiziale dei propri crediti vanno dalle piccole, medie e grandi imprese alle banche, dalle *utilities* alle pubbliche amministrazioni locali. Questi soggetti si avvalgono dell'ausilio delle imprese a tutela del credito per fronteggiare il crescente slittamento dei tempi di pagamento e per sanare in via bonaria milioni di potenziali contenziosi, con un conseguente snellimento del volume di lavoro dei tribunali italiani e degli uffici dei giudice di pace su tutto il territorio nazionale.

Ciò non solo reca vantaggio ai clienti-creditori e alla collettività preservando da un peggioramento dei tempi e dei costi della giustizia civile troppo spesso intasata dalla miriade di vertenze, ma è anche in linea con la recente creazione dell'istituto deflativo della conciliazione obbligatoria.

Attualmente il controllo del settore del recupero del credito è demandato al Ministero dell'interno che, alla luce degli articoli 115-120 del TULPS, prevede per le aziende del comparto una serie di adempimenti ormai superati per un efficace e veloce controllo dell'attività. Le uniche modifiche apportate, dal lontano 1931, si sono concretizzate esclusivamente nell'emanazione di diverse circolari ministeriali di cui:

1) la prima in ordine temporale fu la più nota agli addetti ai lavori: circolare del Ministero dell'interno n. 559/C.22103.12025 (1) del 2 luglio 1996 (cosiddetta circolare Masone, dall'allora Capo della polizia che la emanò), che tra l'altro sancì la limitazione territoriale della licenza di polizia, di cui all'articolo 115 del TULPS, all'interno della provincia ove era stata rilasciata. Avverso tale circolare numerosi furono i ricorsi ai tribunali amministrativi regionali (TAR) contro quanto era stato esitato in via regolamentare e l'Unione europea aprì persino un formale procedimento d'infrazione contro l'Italia per l'illegittimità dei limiti territoriali imposti dalla circolare Masone. Lo stesso si concluse con la sentenza di condanna dell'Italia, del 18 luglio 2007, da parte della prima sezione della Corte di

giustizia dell'Unione europea (causa C-134/05 – Commissione europea c/o Repubblica italiana);

2) in seguito le medesime considerazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea furono poi recepite prima dalla circolare del Ministero dell'interno n. 557/PAS/11858.12015 (1) del 2 gennaio 2008 e successivamente dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che portò alla modifica dell'articolo 115 del TULPS, ampliando l'efficacia territoriale della licenza a livello nazionale;

3) infine, tra le ultime modifiche, riportiamo quelle richiamate nella circolare del Ministero dell'interno n. 557/PAS/6909/12015 del 10 gennaio 2011, tutt'oggi in vigore e che hanno per oggetto:

*a)* la validità della licenza: la licenza rilasciata dalla questura di una provincia è stata considerata senza limiti territoriali;

*b)* la definizione articolata dell'attività di recupero, tutt'ora assente nei testi normativi, comprensiva della cosiddetta attività di rintraccio, ovvero l'accertamento dei dati anagrafici del debitore finalizzato al contatto del medesimo, solitamente ir-reperibile ai recapiti forniti in fase di conferimento dell'incarico da parte della mandante; il rintraccio infatti è insito nel recupero e costituisce parte della lavorazione delle posizioni debitorie affidate dalle committenti alle imprese di tutela del credito;

*c)* l'obbligo di una sede operativa per lo svolgimento dell'attività: pur permanendo l'obbligo di una sede operativa, la licenza ha valore anche fuori dalla stessa;

*d)* l'onere di affissione delle tabelle con tariffa delle relative mercedi di cui all'articolo 120 del TULPS: può essere assolto anche con l'esibizione o la comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni;

*e)* gli obblighi del titolare della licenza: obbligo di detenere il registro delle operazioni di cui all'articolo 120 del TULPS, anche con modalità informatiche, nonché

obbligo di comunicare l'elenco dei propri agenti;

*f)* l'utilizzo dei dati personali: nel rispetto della *privacy* i dati acquisiti, presso banche dati pubbliche o fonti private nel rispetto della normativa sulla *privacy*, inerenti i debitori devono essere utilizzati esclusivamente per l'attività di recupero.

Tuttavia tali modifiche, benché significative, disciplinano solo alcuni aspetti senza definire in modo univoco le modalità e i limiti dell'attività di recupero, che rimane ancora priva di una disciplina che sia organica e contestualizzata alla situazione attuale in cui viviamo, ben diversa da quella disciplinata dal legislatore nel lontano 1931.

In conclusione, poiché lo spirito della presente proposta di legge si basa sulla proposizione di norme che abbiano a presupposto il sostegno e la sussidiarietà a favore dei soggetti più deboli e meno tutelati e contestualmente vadano a contemperare anche le necessità rappresentate dalla committenza delle imprese di tutela del credito, si chiede alle istituzioni politiche l'accoglimento e il sostegno di istanze, quali la presente proposta di legge, che hanno l'obiettivo di realizzare soluzioni adeguate e durature.

Il testo si compone di quattro articoli che disciplinano in modo nuovo la normativa di settore.

In particolare, l'articolo 1 specifica che l'attività di recupero di crediti rientra tra le attività per il cui esercizio sul territorio nazionale è richiesto il possesso della licenza del questore. Si chiarisce che la licenza autorizza le imprese stabilite in Italia a recuperare crediti per conto di terzi verso debitori (persone fisiche e giuridiche) che abbiano la residenza o la sede operativa in Italia. Viene quindi sinteticamente chiarito cosa si intende per attività di recupero di crediti mediante un breve elenco delle attività caratterizzanti, riprese dal testo della citata circolare Masone. La medesima circolare, come già accennato, chiarisce che l'acquisizione dei dati e il relativo trattamento, ove avvengano secondo il principio di pertinenza e per esclusiva finalità di recupero del credito, rientrano piena-

mente nelle attività che dipendono dalla licenza di cui all'articolo 115 del TULPS, essendo preclusa qualsiasi attività di natura squisitamente investigativa, per la quale l'ordinamento prevede l'obbligo di munirsi di specifico titolo autorizzatorio (ai sensi dell'articolo 134 del TULPS).

Il comma 3 è una disposizione di raccordo con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, che autorizza le imprese di recupero di crediti, entro certe condizioni, all'acquisto *pro soluto* di crediti senza iscrizione nell'albo degli agenti in attività finanziaria.

Il comma 4 chiarisce inoltre che, su delega del creditore, le imprese di cui all'articolo 115 del TULPS possono coordinare le attività connesse al recupero giudiziale del credito, che saranno soggette alle norme di riferimento.

Il comma 5 rende chiaro che la normativa relativa alla licenza non si applica ai professionisti iscritti all'Ordine degli avvocati che si occupano incidentalmente di recupero di crediti per conto di terzi. Il comma 6 specifica che, con riferimento al contratto di mandato, lo stesso può considerarsi utilizzabile nella sua forma di mandato con rappresentanza in cui il mandante, titolare della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS, conferisce procura al mandatario rappresentante che agisce in nome e per conto del mandante producendo direttamente in capo allo stesso gli effetti giuridici degli atti compiuti, ferma restando l'approvazione ai sensi dell'articolo 8 del TULPS, previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e seguenti del TULPS e delle relative norme del regolamento di esecuzione.

L'articolo 2 prevede l'adozione di decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, per la determinazione dei requisiti tecnici. Replacando, infatti, l'esperienza, ormai conclusa, della riforma della normativa relativa agli istituti di vigilanza (articolo 134 del TULPS), si intende adottare una normativa secondaria che definisca requisiti qualitativi e professionali per le imprese del settore. Tali requisiti si sostanziano in dotazioni

minime essenziali per le imprese, certificazioni di qualità, requisiti professionali e di capacità tecnica per la direzione dell'impresa, nonché requisiti professionali per gli addetti al recupero di crediti. Saranno, altresì, identificati gli enti abilitati alla certificazione del possesso e del mantenimento dei requisiti, di cui il questore potrà avvalersi in sede di rilascio o di rinnovo della licenza, e per le verifiche periodiche. Si stabilisce, al comma 5, che le imprese, già dotate della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS, che aprono sedi secondarie, anche all'estero, devono notificarlo al questore che ha rilasciato la licenza. In merito alla tenuta del registro degli affari, il comma 6 prevede che l'obbligo di tenuta si intende assolto laddove i sistemi gestionali dell'impresa consentano di tracciare e di recuperare su richiesta le informazioni e i dati necessari per le verifiche degli organi preposti, nel rispetto della normativa anti-riciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

L'articolo 3 è dedicato alla verifica dei requisiti professionali e alla disciplina della sospensione della licenza. Per la verifica dei requisiti le questure si avvalgono di una certificazione di conformità che le società di recupero devono esibire alle questure per il mantenimento della licenza. La funzione certificatoria è « esternalizzata » rispetto alle stesse questure, sollevate così dal carico amministrativo che ne deriverebbe, ed è affidata a enti certificatori privati individuati con successivo decreto ministeriale e sulla base di criteri nello stesso individuati. La mancata presentazione, con cadenza triennale, della certificazione di possesso dei requisiti (da individuare con il decreto di cui all'articolo 2) innesca il meccanismo sanzionatorio nei confronti dell'impresa inadempiente, che passa dall'irrogazione di una sanzione pecuniaria sino alla revoca della licenza. Sono comunque fatti salvi i poteri di sospensione e di revoca della licenza in capo all'autorità di pubblica sicurezza qualora sussistano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il comma 6 introduce un meccanismo di salvaguardia dell'attività economica gestita dal titolare della licenza. In caso di decesso

e di impedimento del titolare, il rappresentante indicato nella licenza può temporaneamente (fino a un massimo di dodici mesi) garantire il proseguimento delle attività dell'impresa, per tutelare i livelli occupazionali e per garantire un margine temporale utile, in casi non gravi, al ripristino della situazione di legalità consona all'esercizio dell'attività.

Il medesimo meccanismo di tutela, garantito dal rappresentante indicato nella licenza ai sensi del comma 6, è previsto al comma 7 nei casi di reati commessi dal

titolare ma non riconducibili all'attività d'impresa.

In ultimo, l'articolo 4 vuole coordinare la normativa relativa all'accesso alle banche dati pubbliche, con particolare riferimento alla costituenda Anagrafe nazionale della popolazione residente, anche al fine di uniformare le prassi locali degli uffici anagrafi comunali, a cui le imprese di recupero di crediti hanno già accesso. Viene, al comma 3, inserita una clausola di salvaguardia per l'eventuale accesso ad altre banche dati esistenti, con normativa settoriale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Regime giuridico e definizioni).*

1. L'attività di recupero di crediti per conto di terzi può essere svolta solo da soggetti in possesso di licenza del questore previa verifica dei requisiti di onorabilità, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'attività di recupero di crediti svolta a favore di imprese, professionisti e pubblica amministrazione è esercitata nei confronti di imprese operanti in Italia e di persone fisiche o di altro soggetto contrattualmente obbligato, presenti sul territorio nazionale.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per recupero di crediti si intendono le seguenti attività:

a) ogni attività di contatto finalizzato al sollecito e al recupero del credito che comporti qualsiasi rapporto con l'obbligato, telefonico, epistolare, digitale, domiciliare o altro, ovvero, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, con congiunti e terzi in genere;

b) ogni altra attività connessa e strumentale:

1) al rintraccio telefonico, domiciliare e informatico dell'obbligato, ai soli fini del recupero di crediti;

2) agli accertamenti effettuati avvalendosi della consultazione dei pubblici registri e dell'acquisizione di informazioni presso fonti private, comunque nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

3) alla delega transattiva, all'incasso e ad ogni altra attività connessa richiesta dalla mandante ovvero per conto e in nome della stessa;

4) alla redazione della relazione di inesigibilità del credito in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero utilizzabile anche per i fini di deducibilità fiscale;

5) al ritiro di beni, ovvero al servizio, svolto per conto del creditore, di ricerca e individuazione del bene locato da ritirare, alla richiesta di riconsegna al soggetto che lo detiene, al servizio di ritiro in conformità alla normativa vigente e alla riconsegna al creditore ovvero la redazione della relazione scritta in caso di esito negativo dell'attività svolta.

3. Le attività di cui al comma 2 si concretizzano anche nell'acquisto *pro soluto* di crediti, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, considerati irrecuperabili dal cedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

4. Le imprese e gli addetti al recupero di crediti, in base al mandato conferito dal creditore, possono altresì coordinare e gestire le attività connesse al recupero giudiziale del credito.

5. Restano salve le disposizioni di legge che riservano talune attività a professionisti dotati di apposita abilitazione e iscritti all'Ordine degli avvocati, della cui collaborazione le imprese di recupero di crediti possono avvalersi.

6. Il possesso della licenza non è richiesto per il personale di cui al comma 2, lettera *b*), numeri 2) e 3), o qualora si operi con mandato con rappresentanza conferito dal titolare di licenza agli operatori, di cui al medesimo comma 2, lettera *b*), numero 4).

#### ART. 2.

*(Caratteristiche e requisiti delle imprese di recupero di crediti e delle figure professionali).*

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono determinati le caratteristiche minime e i requisiti minimi delle imprese di recupero di crediti e delle figure professionali operanti all'interno delle imprese medesime.

2. In particolare, con i decreti di cui al comma 1 sono determinati:

*a)* le caratteristiche minime del progetto organizzativo dell'impresa e i requisiti di qualità, compresi quelli inerenti le dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, tra cui le certificazioni di qualità, l'adesione e il rispetto dei codici di condotta riconosciuti dalle principali associazioni di categoria, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'attività e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi;

*b)* i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti a rappresentanti legali, amministratori e personale direttivo, nonché alle figure professionali addette al recupero di crediti identificabili:

1) nel titolare della licenza e nei suoi rappresentanti;

2) nel personale direttivo, amministrativo e commerciale;

3) nell'operatore telefonico di recupero di crediti, che svolge la sua attività in Italia o in sedi estere, nel rispetto delle normative vigenti in materia;

4) nell'operatore domiciliare di recupero di crediti, per il quali è anche prevista l'istituzione di un nuovo codice ATECO presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto finalizzato all'applicazione di un regime fiscale agevolato;

*c)* gli enti preposti alla certificazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)*, nonché dell'ottemperanza agli obblighi formativi e di aggiornamento professionale di cui all'articolo 3.

3. Le imprese di cui all'articolo 1 devono assicurare il mantenimento dei requisiti organizzativi professionali minimi per lo



svolgimento dell'attività. Le stesse devono altresì garantire che il personale impiegato, di cui al comma 2, lettera *b*), numeri 2), 3) e 4), sia in possesso dei requisiti professionali e delle capacità tecniche richiesti. Il mantenimento dei requisiti deve essere assicurato dalle imprese anche per gli addetti operanti in sedi secondarie estere.

4. I requisiti di cui al comma 2, lettera *a*), non sono richiesti ai soggetti che, alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, risultino titolari da almeno tre anni della licenza per l'esercizio dell'attività.

5. Sussistendo i requisiti, la licenza per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, rilasciata dal questore competente per il territorio nel quale il titolare ha eletto la sede principale dell'attività, autorizza il titolare a operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie, anche in territorio estero, deve essere notificata al questore che ha rilasciato la licenza.

6. L'obbligo di tenuta del registro degli affari si intende assolto qualora i sistemi gestionali dell'impresa consentano di tracciare e di recuperare su richiesta le informazioni e i dati necessari per le verifiche degli organi preposti, nel rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In tale ipotesi l'impresa non deve assolvere l'obbligo di consegna trimestrale del supporto informatico.

7. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacità, abilitazioni o certificazioni.

### ART. 3.

*(Verifica dei requisiti professionali e sospensione della licenza).*

1. Al fine di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), le questure si avvalgono della certificazione di conformità attestante la verifica dei requisiti richiesti, rilasciata da enti certificatori individuati

con i decreti di cui al medesimo articolo 2, comma 1.

2. Le figure professionali operanti nel settore del recupero di crediti, individuate dall'articolo 2, devono essere sottoposte a periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di recupero di crediti, dei codici di condotta, della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla tutela della riservatezza del debitore. Le principali associazioni di categoria definiscono i percorsi formativi minimi ai fini del rilascio e del mantenimento della certificazione di conformità di cui al comma 1.

3. Le imprese operanti nel settore del recupero di crediti presentano con cadenza triennale al questore che ha rilasciato la licenza la certificazione di conformità di cui al comma 1 rilasciata dagli enti certificatori, che attesta il mantenimento dei requisiti. In caso di mancato adempimento, l'autorità di pubblica sicurezza richiede formalmente il ripristino dei requisiti e delle condizioni stabiliti dai decreti di cui all'articolo 2, comma 1. Il mancato ripristino dei requisiti entro tre mesi dalla ricezione della notifica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000. Trascorsi ulteriori tre mesi, qualora non venga documentato il ripristino dei requisiti e delle condizioni e salvo impossibilità sopravvenuta derivante da forza maggiore, il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza sospende la licenza.

4. La sospensione di cui al comma 3 opera per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile, per una sola volta, di ulteriori due mesi, trascorsi i quali, qualora non venga documentato il ripristino dei requisiti e delle condizioni di cui al citato comma 3, il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza dispone la revoca della licenza.

5. Sono fatti salvi i poteri di sospensione e di revoca della licenza in capo all'autorità

di pubblica sicurezza qualora sussistano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.

6. In caso di decesso o di impedimento del titolare della licenza, ai fini della tutela dell'esercizio dell'attività economica, il rappresentante indicato nella licenza può garantire il proseguimento delle attività dell'impresa, assumendo temporaneamente le funzioni di titolare sino a un periodo massimo di dodici mesi.

7. In caso di sospensione o di revoca della licenza, a seguito di reati commessi dal titolare della stessa e non riconducibili all'attività d'impresa, ai fini della tutela dell'esercizio dell'attività economica, il rappresentante indicato nella licenza può garantire il proseguimento delle attività dell'impresa, assumendo temporaneamente le funzioni di titolare sino a un periodo massimo di dodici mesi.

#### ART. 4.

*(Accesso a banche dati).*

1. Al fine di fornire gli strumenti più idonei per lo svolgimento delle attività di tutela e di recupero del credito e ai soli fini del rintraccio del debitore, le imprese di cui all'articolo 1 possono accedere, in regime di convenzione, all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

2. I dati acquisiti inerenti il debitore devono essere detenuti e utilizzati in conformità a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di adempiere agli obblighi di legge e di relazionare in caso di reclami e di contestazioni.

3. È data facoltà ai soggetti o alle imprese di cui all'articolo 1 di accedere, in condizioni anche di reciprocità con dati già in loro possesso, alle banche dati esistenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 ed esclusivamente per le attività di sollecito e di recupero del credito.



\*17PDL0052000\*